

ASSOCIAZIONE CULTURALE "SERENATA ALLA TARANTELLA A.P.S.

Associazione di Promozione Sociale (APS)

Ente Del Terzo Settore (ETS)

Sede legale in Contrada Scialara n°64 Vieste (FG)

Codice Fiscale 92062440711

Statuto approvato, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, nr. 117 (in seguito denominato "Codice del terzo Settore") e successive modifiche, l'Assemblea Straordinaria tenuta a Vieste in data 08/02/2022

Associazione già costituita in data 05.02.2016 e registrata presso Agenzia delle Entrate di Manfredonia al numero 154 serie 3 in data 05/02/2016

Art 1 - DENOMINAZIONE - DISCIPLINA

Ai fini dell'adeguamento normativo ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017 n° 117, per effetto del presente statuto, l'Associazione assume la forma giuridica di Associazione di Promozione Sociale.

L'associazione inserisce l'acronimo "A.P.S." nella denominazione sociale e ne farà uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia, è costituito l'Ente del Terzo Settore denominato: " **ASSOCIAZIONE CULTURALE "SERENATA ALLA TARANTELLA" APS - ENTE DEL TERZO SETTORE**" (in sigla **SERENATA ALLA TARANTELLA APS-ETS**), associazione apartitica e aconfessionale, retta dalle norme del presente statuto; in conseguenza dell'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo Settore, istituito ai sensi del D. Lgs. 117/2017, la denominazione dell'associazione sarà "**ASSOCIAZIONE CULTURALE "SERENATA ALLA TARANTELLA APS-ETS"**", il cui principale scopo è quello di promuovere e svolgere attività di utilità sociale e culturale, a favore dei propri associati e di terzi, nel pieno rispetto della libertà e della dignità degli associati, impegnata nel settore delle attività culturali, artistiche, sociali, educative e di volontariato.

La sua gestione è improntata a criteri di democraticità e non persegue alcun scopo di lucro.

L'ASSOCIAZIONE CULTURALE "SERENATA ALLA TARANTELLA" APS -ENTE DEL TERZO SETTORE può aderire, affiliarsi e stipulare convenzioni con associazioni, gruppi, enti e/o istituzioni nazionali ed internazionali che si prefiggano gli stessi scopi.

Il trasferimento della sede legale non comporta alcuna modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'associazione potrà istituire con delibera dell'organo di amministrazione sedi secondarie, amministrative e sezioni locali. La durata dell'associazione è illimitata.

Fino all'operatività del registro unico nazionale terzo settore continuano ad applicarsi per l'associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione del registro regionale Aps. Il requisito dell'iscrizione al registro unico nazionale del terzo settore, nelle more dell'istituzione del registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dell'associazione, ai sensi dell'art. 101 del codice del terzo settore, attraverso la sua iscrizione al registro regionale delle associazioni di promozione sociale attualmente previsto dalla specifica normativa di settore.

Art. 2 – EFFICACIA – INTERPRETAZIONE

L'Associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del decreto legislativo 3 luglio 2017 nr. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'art. 12 delle preleggi codice civile.

Art. 3 SCOPI – FINALITA' E ATTIVITA'

1) L'Associazione è autonoma, libera, apolitica ed aconfessionale, non ha scopo di lucro, neanche indiretto, e si propone di perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in favore dei propri soci, dei loro familiari o di terzi, senza discriminazioni basate su sesso, religione, razza e condizioni socio-economiche.

In particolare, essa intende operare come associazione di promozione sociale (APS) iscritta nell'apposita sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore.

2) Ai fini dell'assenza di scopo di lucro, il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È pertanto vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso e di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

3) Ai sensi della normativa vigente in materia di Terzo settore, l'Associazione è costituita per lo svolgimento, in via esclusiva o quanto meno principale, delle attività di interesse generale di cui alle seguenti lettere:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2 della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

g) formazione universitaria e post-universitaria;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- o) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- p) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- q) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- r) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016,

e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

L'ASSOCIAZIONE CULTURALE "SERENATA ALLA TARANTELLA" APS -ENTE DEL TERZO SETTORE

potrà inoltre, nell'ambito delle attività di interesse generale: svolgere l'attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive, nonché lo svolgimento di attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva delle discipline

sportive individuate e indicate e altre attività che verranno di volta in volta proposte ai soci. Diffondere la

musica, la danza, il canto, l'arte e l'espressione della tradizione popolare, anche mediante ricerche e

pubblicazioni varie; coordinare e/o organizzare festival folcloristici, progetti e spettacoli di danze, musiche

e canti, giochi tradizionali, manifestazioni artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, di

promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale in

territoriale nazionale ed internazionale. Creare, sostenere e organizzare eventi di rilevanza non solo locale ma anche nazionale finalizzati alla promozione della "Tarantella Garganica" vissuti come opportunità di crescita sociale, professionale ed artistica attraverso spettacoli dal vivo onde poter offrire un'immagine della nostraterra e delle tradizioni garganiche nonché di Vieste. Scambiare le esperienze culturali e le tradizioni popolari storiche del territorio, locale, nazionale ed internazionale. Creare in proprio e diffondere nuovi brani; eseguire concerti ed esibizioni sia pubbliche che private, curare la pubblicazione e gli arrangiamenti di brani musicali in ogni forma di diffusione, compresi libri, dischi, CD, nastri, registrazioni radio o televisive. Promuovere la realizzazione di eventi di rievocazione storica ai fini della conservazione, della promozione e della valorizzazione della memoria storica; Valorizzare e promuovere la produzione musicale amatoriale e la sua salvaguardia; Estendere la formazione e la ricerca nel settore della produzione musicale amatoriale; Sostenere il coinvolgimento dei giovani e l'inclusione sociale nel settore della produzione musicale amatoriale;

Favorire il coinvolgimento di cori e complessi bandistici rappresentativi del patrimonio musicale

amatoriale tradizionale nazionale, con varietà di repertorio e offerta di nuove composizioni; --

Realizzare progetti in autonomia, oppure aderire a progetti di Enti pubblici o privati. Compiere tutte le

operazioni immobiliari, creditizie e finanziarie ritenute opportune per il raggiungimento dei propri scopi

sociali. L'associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di

interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di

risorse volontarie e gratuite. L'associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di

finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa

e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico

valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di

verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, ed in conformità al disposto

legislativo. Tutte le attività sono svolte dall'associazione avvalendosi in modo prevalente dell'attività di

volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

1) L'Associazione potrà, inoltre, reperire spazi ed impianti, anche tramite convenzioni con enti pubblici o privati, per lo svolgimento dell'attività istituzionale.

2) L'Associazione può esercitare attività di raccolta fondi in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 7 del Codice del Terzo settore, e successive modificazioni ed integrazioni.

3) L'Associazione è tenuta a svolgere la propria attività avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri soci. Essa può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero dei soci.

L'Associazione inoltre creerà al proprio interno un gruppo folklorico denominato "LA VSTSEN" la cui vita sarà regolamentata dallo statuto dell'associazione "SERENATA ALLA TARANTELLA" a cui sirifà integralmente.

Art. 4 CONVENZIONE

Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

Art. 5 PATRIMONIO ED ENTRATE

1) Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che pervengono ad essa aqualsiasi titolo, da elargizioni e contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagliavanzi netti di gestione.

2) Per il perseguimento dei propri obiettivi e lo svolgimento delle proprie attività l'Associazione potrà avvalersi delle seguenti entrate:

a) quote di iscrizione e corrispettivi per servizi istituzionali versati dai soci;

b) contributi e liberalità dei soci e di enti privati o pubblici,

c) sottoscrizioni, raccolte pubbliche, donazioni, contributi e lasciti di enti pubblici, privati, associazioni e soci;

d) proventi derivanti da attività commerciali svolte nei limiti consentiti dalla normativa vigente.

3) In nessun caso, e quindi neppure in caso di scioglimento della Associazione, di morte, di estinzione, di recesso, o di esclusione dall'Associazione, può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato al patrimonio dell'Associazione.

4) I versamenti dei soci non creano altri diritti di partecipazione e, in particolare, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.

5) L'associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. L'associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche

Art. 6 AMMISSIONE SOCI

Sono soci dell'associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano a realizzare le attività di interesse generale.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla legge.

Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'ufficio del registro unico nazionale ed integrare il numero entro un' anno. L'ammissione all'associazione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale.

Il socio che intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una domanda che dovrà contenere:

l'indicazione dei dati anagrafici, del codice fiscale, nonché i recapiti telefonici e l'indirizzo di posta elettronica;

la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

l'organo di amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte; la deliberazione di ammissione deve essere comunicata al socio interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 8 non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. Non è ammessa la categoria di associati temporanei. L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

Art. 7 DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

Gli associati hanno pari diritti e doveri, hanno il diritto di : eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;

essere informati sulle attività dell'associazione e controllare l'andamento;

prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;

esaminare i libri sociali;

essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate;

frequentare i locali dell'associazione;

partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;

concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;

prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

votare in Assemblea se iscritti d'almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista;

denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore.

Hanno il dovere di:

svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;

rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;

versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo di amministrazione.

ART. 8 PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purchè sia fatta almeno tre mesi prima.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, e nei seguenti altri casi: morosità e mancato pagamento quote associative, condotta sleale; violazione principi fondati dall'associazione.

L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasferibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Art. 9 OBBLIGHI ASSICURATIVI

1) L'Associazione dovrà dotarsi di copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e dovrà inoltre sottoscrivere copertura assicurativa contro gli infortuni a beneficio dei singoli soci.

2) L'Associazione è tenuta ad assicurare i volontari di cui si avvale, anche occasionalmente, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 10 GLI ORGANI STATUTARI

Sono organi dell'associazione:

Assemblea degli associati;

Presidente

Organo di amministrazione o Consiglio direttivo

Organo di controllo

Collegio dei Probiviri.

Per essere eletti o nominati negli organi statutari si applica il disposto dell'articolo 2382 del codice civile.

Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito e non sono cumulabili.

Gli organi statutari durano in carica 3(tre) anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Il presidente potrà essere eletto per un periodo massimo di 3(tre) mandati consecutivi.



Ai componenti degli organi collegiali ed agli incaricati dell'organo di amministrazione competono solo rimborsi spese a piè di lista, dietro presentazione di regolari documenti giustificativi delle spese.

Qualora nella composizione degli organi si verificassero rinunce, dimissioni, decadenze, ecc. le sostituzioni avverranno con il subentro dei primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero organo.

Nel caso di sfiducia al Presidente o all'organo di amministrazione l'organo sfiduciato continua ad esercitare i propri poteri fino alla nomina di un nuovo organo; in questo periodo potrà compiere solo atti di ordinaria amministrazione.

La nomina del Presidente o dell'organo di amministrazione sfiduciato avverrà alla prima data prevista per la riunione assembleare.

I componenti gli organi previsti dal presente statuto vengono dichiarati decaduti dalla carica:

in presenza di situazione di ineleggibilità

in caso di azioni per recupero crediti individuali;

in caso di assenze ingiustificate al almeno 3(tre) riunioni consecutive dell'organo in cui fanno parte;

per mancato tesseramento individuale entro la data fissata per l'assemblea ordinaria.

La dichiarazione di decadenza è di competenza dell'organo di amministrazione.

ART. 11 L'ASSEMBLEA

1) L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione.

2) Essa è composta da tutti i soci iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi ed in regola con il versamento delle quote associative.

3) L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente oppure, in subordine, dal Consigliere più anziano.

4) L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione del bilancio d'esercizio, per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali, e per ogni altradecisione che ad essa

competete o le viene sottoposta. Essa è inoltre convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo reputi opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei soci in regola con il versamento delle quote associative. Qualora si rendesse necessario, è possibile convocare l'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, in videoconferenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa. L'assemblea si svolge normalmente alla presenza contestuale degli associati partecipanti, nel luogo fissato dall'avviso di convocazione. Parimenti, lo svolgimento dell'assemblea elettiva, salvo casi di impossibilità per cause di forza maggiore o disposizioni di legge, prevede la presenza contestuale degli associati. Nei casi ritenuti opportuni dall'organo di amministrazione, indicati nell'avviso di convocazione, le riunioni dell'assemblea possono svolgersi anche con modalità non contestuali ossia in audio o video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale, che devono consentire:

- a) al presidente dell'assemblea l'accertamento dell'identità degli intervenuti non realmente presenti;
- b) al verbalizzante di percepire in modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
- c) a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti l'assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante.

5) In Assemblea ciascun socio ha un voto. Si applica pertanto il principio del voto singolo di cui all'art. 24, comma 2, del Codice del terzo settore. Ciascun socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Nessun socio può rappresentare più di un altro socio.

6)I componenti dell'Organo di amministrazione non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

7)L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Organo di amministrazione o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente oppure, in subordine, dal Consigliere più anziano ovvero, in ultima istanza, dalla persona di volta in volta designata dagli intervenuti.

8)Il Presidente nomina tra i soci il Segretario verbalizzante.

9)Spetta al Presidente constatare il diritto dei presenti a partecipare alla Assemblea e la validità della costituzione dell'Assemblea stessa.

10)L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente la metà più uno dei soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti. L'avviso di convocazione deve prevedere anche orario e luogo di svolgimento della seconda convocazione, che non può svolgersi prima di un'ora dalla prima convocazione.

11)L'assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati.

12)L'assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione alla presenza dei 2/3 (due terzi) degli aventi diritto di voto; in seconda convocazione alla presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole a maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei presenti aventi diritto di voto.

13)Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto o trasformare l'associazione occorre la presenza di almeno 2/3 (due terzi) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

14) Lo statuto può essere modificato in tutto o in parte dall'assemblea straordinaria qualora la relativa proposta sia inclusa nell'ordine del giorno. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre la presenza dei 3/4 (tre quarti) degli aventi diritto al voto, ed il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati presenti aventi diritto al voto. La seconda convocazione deve avvenire a distanza di almeno 3 (tre) ore dalla prima.

15) L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, viene convocata mediante affissione di apposito "Avviso di convocazione" in bacheca, presso la sede associativa, con almeno 30 giorni di anticipo rispetto alla data della riunione, nonché con ogni altra forma di pubblicità ritenuta idonea dall'Organo di amministrazione. L'Associazione tiene, a cura dell'Organo di amministrazione, un libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico.

16) L'Assemblea ordinaria:

- a) nomina e revoca con separata procedura il Presidente ed i restanti componenti dell'Organo di amministrazione per un triennio, al termine del quale essi sono nuovamente eleggibili;
- b) approva il bilancio consuntivo di esercizio;
- c) determina gli indirizzi secondo i quali deve svolgersi l'attività dell'Associazione e delibera sulle proposte di adozione e modifica di eventuali regolamenti;
- d) nomina e revoca, qualora necessari, i componenti dell'Organo di controllo e il Collegio dei Probiviri;
- e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;



f) individua le attività diverse da quelle di interesse generale che, nei limiti consentiti dalla legge, possono essere svolte dall'Associazione;

g) delibera su ogni altra materia ad essa riservata dalla legge e sugli altri argomenti iscritti all'ordine del giorno.

17) L'Assemblea straordinaria:

a) delibera sulle proposte di modifica dello statuto;

b) delibera sulla trasformazione, la fusione e lo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio;

c) delibera sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno.

Art.12 ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

L'organo di amministrazione governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

L'organo di amministrazione è composto da un minimo di (cinque /sette compreso il presidente) ed è consigliabile sempre un numero dispari.

Il componente dell'organo di amministrazione, che senza giustificata motivazione, non partecipa a tre riunioni consecutive decade dalla carica.

L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

L'organo di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In occasione della prima riunione d'insediamento l'organo di amministrazione nel proprio ambito elegge il vice presidente, il segretario, e può attribuire agli altri componenti specifici compiti.

Compiti dell'organo di amministrazione:

amministra l'associazione,

attua le deliberazioni dell'assemblea,

predispone il bilancio di esercizio e ne sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti per legge, predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,

stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative, cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,

è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel RUNTS,

disciplina l'ammissione degli associati,

accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati,

predispone il regolamento interno, che non dovrà comunque contenere disposizioni in contrasto col presente statuto.

Art. 13 Il Presidente

Il presidente è eletto dall'assemblea a maggioranza dei presenti;

rappresenta legalmente l'associazione; compie tutti gli atti che impegnano l'associazione verso l'esterno; presiede l'organo di amministrazione.

Il presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.

Il presidente convoca e presiede l'assemblea e l'organo amministrativo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.



f) individua le attività diverse da quelle di interesse generale che, nei limiti consentiti dalla legge, possono essere svolte dall'Associazione;

g) delibera su ogni altra materia ad essa riservata dalla legge e sugli altri argomenti iscritti all'ordine del giorno.

17) L'Assemblea straordinaria:

a) delibera sulle proposte di modifica dello statuto;

b) delibera sulla trasformazione, la fusione e lo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio;

c) delibera sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno.

Art.12 ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

L'organo di amministrazione governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

L'organo di amministrazione è composto da un minimo di (cinque /sette compreso il presidente) ed è consigliabile sempre un numero dispari.

Il componente dell'organo di amministrazione, che senza giustificata motivazione, non partecipa a tre riunioni consecutive decade dalla carica.

L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

L'organo di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In occasione della prima riunione d'insediamento l'organo di amministrazione nel proprio ambito elegge il vice presidente, il segretario, e può attribuire agli altri componenti specifici compiti.

Il presidente ha facoltà di assumere decisioni urgenti con l'obbligo di comunicare con immediatezza all'organo di amministrazione, che alla prima riunione valida dovrà ratificare.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 14 DECADENZA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO E DEL PRESIDENTE

a) Il Consiglio Direttivo decade:

b) per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti;

c) per contemporanea vacanza, per qualsivoglia causa, della metà più uno dei suoi componenti; fino al raggiungimento di tale limite, infatti, ai consiglieri vacanti subentreranno in ordine i primi dei non eletti;

d) per mancata approvazione del bilancio consuntivo di esercizio da parte dell'Assemblea.

2) In queste ipotesi il Presidente dell'organo di amministrazione o, in caso di suo impedimento o vacanza, il Vice Presidente oppure, in subordine, il Consigliere più anziano, dovrà provvedere entro 15 (quindici) giorni alla convocazione dell'Assemblea, da celebrarsi nei successivi sessanta giorni, curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.

3) Oltre che nei casi di decadenza dell'organo di amministrazione, il Presidente decade:

a) per dimissioni;

b) per vacanza, a qualsivoglia causa dovuta.

4 In queste ultime ipotesi, il Vice Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano, dovrà entro 15 (quindici) giorni provvedere alla convocazione dell'Assemblea, da celebrarsi nei successivi sessanta giorni, curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.

Art. 15 SEGRETARIO E TESORIERE

1) Il Segretario, se nominato, redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la trascrizione nei relativi libri e registri. Ad egli spetta inoltre provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dall'organo di amministrazione e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il Tesoriere al materiale pagamento.

2) Il Tesoriere, se nominato, presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri dell'Organo di amministrazione, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dall'organo di amministrazione. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

2) Le funzioni di Segretario e Tesoriere non possono essere conferite alla stessa persona. In caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo sono assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Vice Presidente. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Vicepresidente.

Art. 16 ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

- 1) Nei casi in cui ciò sia obbligatorio ai sensi dell'articolo 30 del Codice del terzo settore, e successive modificazioni ed integrazioni, l'Assemblea dovrà provvedere alla nomina di un Organo di controllo monocratico composto da un revisore legale iscritto nell'apposito registro, a cui può essere riconosciuto un compenso per l'attività svolta.
- 2) L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che il bilancio sociale, quando obbligatorio, sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.
- 3) Ove istituito, l'Organo di controllo tiene, a propria cura, un libro delle sue adunanze e deliberazioni.
- 4) Nei casi in cui ciò sia obbligatorio ai sensi dell'articolo 31 del Codice del terzo settore, e successive modificazioni ed integrazioni, l'Assemblea dovrà provvedere alla nomina di un revisore legale dei conti iscritto nell'apposito registro.

ART. 17 COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri, se nominato, vigila sull'attuazione dello statuto e, in particolare, delle finalità e scopi previsti all'art. 1 dello statuto. Sono affidate al Collegio dei Probiviri tutte le decisioni di carattere disciplinare nei confronti degli aderenti all'Associazione.

Qualsiasi controversia dovesse sorgere tra gli organi de ASSOCIAZIONE CULTURALE "SERENATA ALLA TARANTELLA" APS -ENTE DEL TERZO SETTORE, tra gli associati oppure tra gli organi dell' ASSOCIAZIONE CULTURALE "SERENATA ALLA TARANTELLA" APS -ENTE DEL TERZO SETTORE e i soci

associati, sarà sottoposta, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza del Collegio dei Probiviri che giudicherà "pro bono et æquo" senza formalità di procedure.

Il Collegio dei Probiviri è composto di 3 (tre) componenti eletti dall'assemblea fra i candidati in considerazione delle loro capacità, conoscenze e professionalità. Nella seduta di insediamento indetta dal Probiviro più votato, essi eleggono nel loro interno il Presidente. Per l'elezione del Collegio dei Probiviri gli aventi diritto di voto hanno la possibilità di esprimere un massimo di 3 (tre) preferenze, per ogni scheda a disposizione in base alla proporzionalità dei voti rappresentati.

Risultano eletti nel Collegio dei Probiviri coloro che riportano il maggior numero di preferenze; in caso di parità vale il disposto che viene eletto il membro con più anzianità di appartenenza a l'ASSOCIAZIONE CULTURALE "SERENATA ALLA TARANTELLA" APS -ENTE DEL TERZO SETTORE.

In alternativa al collegio dei Probiviri, qualora non fosse nominato, si ricorrerà alla seguente clausola compromissoria.

ART. 18 CLAUSOLA COMPROMISSORIA

1) La decisione su qualsiasi controversia che potesse sorgere tra gli associati, o tra costoro e l'associazione o gli organi della stessa, eccetto quelle che per legge non sono compromettibili in arbitri, sarà deferita al giudizio di tre arbitri, di cui due da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti, ed il terzo di comune accordo.

2) In caso di mancato accordo, il Consiglio Direttivo incaricherà il Presidente del tribunale ove ha sede l'associazione di eseguire la nomina del terzo arbitro.

ART. 19 LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI

L'associazione deve tenere, come obbligo, a cura dell'organo di amministrazione:

- il libro degli associati;
- il registro dei volontari, impiegati in modo non occasionale;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli organi di controllo, tenuti a cura degli stessi organi;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni di eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri sociali secondo le modalità previste dallo statuto, facendone richiesta scritta e motivata all'organo di amministrazione.

ART. 20 VOLONTARI

I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell' ASSOCIAZIONE CULTURALE SERENATA ALLA TARANTELLA APS -ENTE DEL TERZO SETTORE, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità

beneficiarie della loro azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART. 21 LAVORATORI E COLLABORATORI

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato otramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

L'associazione per l'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche potrà incaricare propri associati a prestare la propria opera per il miglior raggiungimento dei fini sportivi, usufruendo della normativa dedicata.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

Art. 22 SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

L'Associazione ha durata illimitata.

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.

1) 2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo settore.

Art. 23 NORME TRANSITORIE

Lo statuto, secondo la presente stesura, entra in vigore il giorno successivo alla data della sua approvazione da parte dell'assemblea. Resta inteso che:

- 1) Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si deve far riferimento alle norme del Codice del terzo settore e in subordine, ed in quanto compatibili con le prime, alle norme in materia di associazioni contenute nel libro I del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione.
- 2) Ogni riferimento al RUNTS contenuto nel presente statuto assume efficacia a partire dal momento di operatività di tale registro.
- 3) Il Presidente è autorizzato ad apportare al presente Statuto ogni ulteriore modifica o integrazione necessaria ad adeguarlo a sopravvenute disposizioni legislative o regolamentari il cui rispetto sia necessario ai fini dell'iscrizione dell'Associazione al RUNTS anche per effetto di trasmigrazione.
- 4) Tutti gli organi sociali in carica al momento dell'entrata in vigore del presente statuto resteranno in carica sino alla naturale scadenza del mandato così come prevista nello statuto abrogato, salvo che la loro composizione si ponga in contrasto con le disposizioni di legge applicabili.
- 5) Il presente statuto sostituisce integralmente ed annulla a tutti gli effetti ogni altro precedente testo di statuto, nonché qualsiasi norma regolamentare dell'Associazione che con esso si ponga in contrasto.

ART 24 Norma finale

Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.

ART 25 FORO COMPETENTE

Qualora insorgessero gravi controversie, per la cui definizione debba essere fatto ricorso all'autorità giudiziaria, è competente il foro di Foggia.

Verbale di Assemblea Straordinaria per modifica dello Statuto

L'anno 2022, il giorno 06/06/2022 del mese di .Giugno , alle ore 21.00, presso la sede sociale sita in via Contrada Scialara di Vieste si è riunita l'Assemblea Straordinaria dei soci dell'Associazione di Promozione Sociale Serenata alla Tarantella, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Correzione di alcune pagine dello Statuto Registrato all'Agenzia delle Entrate in data 06/06/2022;
- 2) Varie ed eventuali.

Su designazione unanime degli intervenuti assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente dell'Associazione, il sig. .Saverio Cota il quale chiama alle funzioni di Segretario il sig. MARIEN DE RO

Il Presidente rileva che la riunione è stata regolarmente convocata secondo le norme statutarie e che sono presenti n. 50 soci. Pertanto, ai sensi del vigente Statuto, l'Assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare validamente in sede di prima convocazione.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente comunica che il Consiglio Direttivo ha ritenuto necessario indire con somma urgenza, l'Assemblea dei soci per provvedere alla correzione dello statuto sociale che deve essere depositato presso il registro unico nazionale degli Enti del Terzo settore, e che tali modifiche rispondono all'esigenza di sanare l'anomalia relativa alla mancanza di alcune pagine nello statuto registrato presso l'Agenzia delle Entrate in data 06/06/2022.

Al termine della lettura l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione, ponendo in votazione palese lo Statuto nella sua integrità.

L'Assemblea, con voto unanime, delibera di approvare il nuovo Statuto sociale, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto.

Il Presidente ed il Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione del presente atto e dell'allegato Statuto.

Null'altro essendovi da discutere e da deliberare, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 22.00, previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Segretario

Il Presidente

Verbale di Assemblea straordinaria per modifica dello Statuto

L'anno 2023, il giorno 06/06/2023 del mese di Giugno, alle ore 21.00, presso la sede sociale alla Tarantella, si è riunita l'Assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione di Promozione Sociale Serenata alla Tarantella, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Correzione di alcune pagine dello Statuto Registrato all'Agenzia delle Entrate n. 06/06/2023
- 2) Vane ed eventuali.

La designazione attribuita agli intervenuti assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente dell'Associazione, il sig. Saverio Costa il quale chiama alle funzioni di Segretario il sig. Saverio Costa.

Il Presidente rileva che la riunione è stata regolarmente convocata secondo le norme statutarie e che i soci presenti in numero sufficiente ai sensi del vigente Statuto. L'Assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare validamente in sede di prima convocazione.

Il Presidente ha fatto presente che il Consiglio Direttivo ha deliberato la convocazione dell'Assemblea straordinaria per discutere e deliberare sulla correzione di alcune pagine dello Statuto. L'Assemblea dei soci per provvedere alla correzione dello Statuto sociale che deve essere depositato presso il registro unico nazionale degli Enti del Terzo settore, e che tali modifiche rispondono all'esigenza di rendere l'Assemblea relativa alla mancanza di alcune pagine nello Statuto registrato presso l'Agenzia delle Entrate in data 06/06/2023.

Al termine della lettura l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione, ponendo in votazione l'ordine del giorno nella sua integrità.

L'Assemblea, con voto unanime, delibera di approvare il nuovo Statuto sociale, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante. Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto.

Il Presidente ed i Segretari vengono incaricati alla sottoscrizione del presente atto e dell'allegato Statuto.

Null'altro essendovi da discutere e da deliberare, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 22.00, in via Statuto, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Presidente

Il Segretario

Associazione Culturale " SERENATA ALLA TARANTELLA"

Contrada Scialara n. 64 Comune di Vieste Codice Fiscale 92062440711 Partita IVA 04410270716

Verbale di Assemblea Straordinaria per modifica dello Statuto

Verbale di Assemblea Straordinaria nr. 02 del 28/05/2022

L'anno 2022, il giorno 28 del mese di Maggio, alle ore 20:00, presso Contrada Scialara n. 64 a Vieste, si è riunita l'Assemblea Straordinaria dei soci Dell' Associazione Culturale " Serenata alla Tarantella", per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Modifica dello Statuto sociale;
- 2) Varie ed eventuali.

Su designazione unanime degli intervenuti assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente dell'Associazione, il Sig. Cota Saverio, il quale chiama alle funzioni la Signora De Ronzo Carmen, il Presidente rileva che la riunione è stata regolarmente convocata secondo le norme statuarie e che sono presenti n. 50 soci. Pertanto, ai sensi del vigente statuto, l'assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare validamente in sede di prima (od eventualmente seconda) convocazione.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente comunica che il Consiglio Direttivo ha ritenuto necessario indire l'assemblea dei soci per modificare lo statuto sociale, e che tali **modifiche rispondono all'esigenza di modifiche statuarie al fine di adeguare lo Statuto alle nuove disposizioni previste dalla Riforma del Terzo Settore è fondamentale per l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS), nel momento in cui esso sarà operativo.**

Si procede alla lettura, articolo per articolo, del nuovo Statuto evidenziando le differenze rispetto alla versione ad oggi vigente.

Al termine della lettura l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione, ponendo in votazione palese lo Statuto nella sua integrità.

L'Assemblea, con voto, delibera di approvare il nuovo Statuto sociale, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto.

Il Presidente ed il Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione del presente atto e dell'allegato Statuto.

Null'altro essendovi da discutere e da deliberare, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore 21:45, previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Segretario



Il Presidente



REGISTRATO A MANFREDONIA IL 08 GIU. 2022
AL N. 663 SERIE 3
ESATTE € ATTO ESENTI

L'ASSISTENTE
Libero ARMIENTO
Segretario del Direttore Provinciale
(Dott. G. GAMMARROTA)
